

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2451

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZONI, BARBIERI ORAZIO, MINELLA MOLINARI ANGIOLA

Presentata il 2 settembre 1960

Estensione agli Enti di assistenza, per il trasporto dei feriti e dei malati, delle agevolazioni sul consumo di oli di petrolio e di benzina, previste dal decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito, con modificazioni, nella legge 9 maggio 1950, n. 202

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'intero Paese, ormai da decenni, sono sorte una rete di Associazioni e di Enti assistenziali, con lo scopo di provvedere alle prime cure ambulatoriali e al trasporto di sinistrati e di malati dai luoghi del sinistro e dalle abitazioni agli ospedali o alle case di cura.

Tali Associazioni ed Enti, con abnegazione e con sacrificio dei propri soci, assolvono alla benefica e umanitaria funzione solidaristica, sì da ricevere unanime riconoscenza della cittadinanza. È dovere dello Stato perciò favorire per quanto è possibile il loro sviluppo e la loro attività che, talvolta, si dimostrano indispensabili per le molteplici esigenze sanitarie.

Gli Enti federati nella Croce Rossa Italiana, nella Federazione nazionale delle Associazioni di pubblica assistenza e soccorso, nella benemerita Arciconfraternita della Misericordia d'Italia, che rappresentano centinaia di sodalizi, hanno più volte domandato un provvedimento che faciliti la loro opera di trasporto degli ammalati e dei sinistrati con le proprie ambulanze. Opera che non sempre possono interamente svolgere per l'alto costo dei carburanti e quindi dei servizi rispetto ai loro modestissimi bilanci, costituiti

dalle quote dei soci e dalle benefiche elargizioni.

Si tratta quindi almeno di estendere, per il consumo del carburante effettuato per il trasporto di malati e di sinistrati, agli enti assistenziali — Croce Rossa, Croce d'Oro, Croce Verde, Fratellanza Militare, Confraternita di Misericordia, ecc. — i benefici già concessi ai tassisti e ai turisti stranieri in viaggio di diporto in Italia.

Il decreto legge 9 marzo 1950, n. 202, convertito in legge 11 marzo 1950, n. 50, prevede, come è stabilito dalla allegata tabella B, numero della tariffa doganale 643-B) 1, un particolare trattamento agli automobilisti e motociclisti stranieri e italiani residenti all'estero, in viaggi di diporto nello Stato. Eguale trattamento è previsto alle auto in servizio pubblico di piazza. Non si comprende perché non si dovrebbe estendere eguali benefici alle auto-ambulanze adibite al pronto soccorso e a servizi di utilità pubblica.

La proposta di legge che ci onoriamo presentare, riteniamo non abbia necessità di una lunga illustrazione, se non il ricordo delle finalità e degli scopi cui si ispirano gli Enti di cui trattasi, perché non manchi l'adesione di ogni onorevole collega.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Alla tabella *B* allegata al decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, sotto il numero della tariffa doganale 643-B)1 è aggiunto il seguente numero:

4°) « Consumato per l'azionamento di veicoli degli enti di assistenza destinati al trasporto dei sinistrati e degli ammalati. La relativa aliquota per quintale è fissata in lire 4.600 ».